

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3301

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002

Presentato il 30 settembre 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping*, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, è in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996.

La Convenzione, aperta alla firma nel 1989, si compone di un testo principale e di un'appendice contenente l'elenco di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze e metodi di *doping* considerati dalla Convenzione stessa. Quest'ultima costituisce il coronamento di una serie di risoluzioni e raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dirette a combattere la pratica del *doping* nello sport.

Tale importante strumento internazionale impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping* e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

È previsto che in ciascun Paese siano istituiti uno o più laboratori anti-*doping*, riconosciuti dagli organismi internazionali e approvati dall'apposito gruppo di vigilanza istituito dalla Convenzione, che dovranno essere incoraggiati a promuovere la formazione di personale qualificato e ad intraprendere appropriati progetti di ricerca e di sviluppo.

Si impegnano altresì le Parti ad elaborare e attuare programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al *doping* nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Le Parti dovranno incoraggiare le organizzazioni sportive ad adottare regolamenti che rechino elenchi di agenti e metodi di *doping* vietati, sistemi di controllo e di analisi, procedimenti disci-

plinari efficaci e ispirati a criteri garantisti, sanzioni effettive a carico dei responsabili; ad istituire seri controlli anti-*doping* da eseguirsi durante le gare e anche al di fuori di esse, senza preavviso; a cooperare con le organizzazioni sportive internazionali e di altri Paesi per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione.

Gli Stati contraenti sono inoltre invitati a concedere sovvenzioni e altri aiuti alle organizzazioni sportive nazionali per agevolare la pratica dei controlli anti-*doping* e, comunque, a condizionare l'erogazione di tali aiuti alla rigorosa applicazione delle norme vigenti nel settore.

Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, aperto alla firma a Varsavia il 12 settembre 2002, è entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile 2004; come altri cinque Stati, l'Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre 2002. Il Protocollo, a tutt'oggi ratificato da ventisette Stati membri del Consiglio d'Europa, ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-*doping* e, più in generale, di rafforzare l'applicazione della Convenzione.

A tal fine il Protocollo prevede il riconoscimento reciproco, tra gli Stati parte, dei controlli anti-*doping* eseguiti da ciascuno di essi nel proprio territorio, a carico di sportivi provenienti da altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali e risulterà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi.

Il Protocollo, inoltre, è il primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza dell'Agenzia mondiale anti-*doping* ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Per quanto concerne il profilo del rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di monitoraggio vincolante; il monitoraggio sarà eseguito a cura di un nucleo di valutazione e si effettuerà tramite visite agli

Stati investiti, seguite da un rapporto valutativo. A seguito dell'entrata in vigore del Protocollo, anche la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping* è entrata nel ristretto novero delle Convenzioni internazionali dotate di un meccanismo di controllo realmente vincolante.

Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni del Protocollo.

Articolo 1.

Si riconosce la competenza delle organizzazioni anti-*doping* sportive e delle organizzazioni anti-*doping* nazionali ad effettuare nel territorio nazionale, conformemente al diritto interno, controlli anti-*doping* sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. È previsto che i risultati di tali controlli siano comunicati all'organizzazione anti-*doping* nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione anti-*doping* nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.

Inoltre, con una disposizione innovativa in materia, è riconosciuta la competenza dell'Agenzia mondiale anti-*doping* nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-*doping* operanti su mandato di que-

st'ultima ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-*doping* sugli sportivi al di fuori delle competizioni.

Articolo 2.

Si istituisce un nucleo di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza (istituito ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione). Il nucleo ha il compito di esaminare il rapporto nazionale trasmesso dalla Parte interessata e procede, se necessario, a ispezioni sul posto.

Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, è previsto che il nucleo sottoponga al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni.

Articolo 3.

Tale disposizione convenzionale esclude l'apposizione di riserve al Protocollo.

Articoli da 4 a 9.

Gli articoli da 4 a 9 contengono le consuete disposizioni convenzionali in materia di entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia e notifiche.

RELAZIONE TECNICA


(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni, né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento normativo si rende necessario per autorizzare la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il *doping*, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore per l'Italia dal 1° aprile 1996, impegna le Parti contraenti ad adottare tutte le misure idonee a controllare la detenzione, la circolazione, l'importazione e la vendita di agenti e metodi di *doping* e, in particolare, di steroidi anabolizzanti, anche in ossequio ai principi etici e ai valori educativi sanciti da documenti internazionali, quali la Carta olimpica e la Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Il Protocollo ha lo scopo di assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-*doping* e, più in generale, di rafforzare l'applicazione della Convenzione.

L'intervento normativo in esame è pienamente compatibile con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In base alla legislazione italiana, costituiscono *doping* « la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti » (articolo 1 della legge n. 376 del 2000). Esso è dunque inteso come una pratica illecita correlata con lo svolgimento di un'attività sportiva.

Tutte le principali autorità internazionali (Consiglio d'Europa, UNESCO, Comitato olimpico internazionale, Unione europea e Stati membri) si sono spesso occupate di contrasto del *doping*, considerato il carattere trasversale e universale dello sport, redigendo apposite carte, dichiarazioni, convenzioni.

Tra le principali fonti normative in materia si annoverano le seguenti:

la Dichiarazione di Losanna, adottata durante la prima Conferenza mondiale sul *doping* nello sport, tenutasi nel 1999; in quella sede è stato stabilito anche il Codice anti-*doping* ed è stata creata un'Agenzia internazionale indipendente anti-*doping* (World Anti-Doping Agency – WADA);

il Codice mondiale anti-*doping* (Codice WADA);

la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport, adottata nell'ambito dell'UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 230 del 2007;

il Libro bianco sullo sport dell'Unione europea (del 2007);

la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*, la quale costituisce la principale fonte normativa di diritto interno.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'oggetto non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge su analoga materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si riscontrano procedure di infrazione in materia.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia e non è in contrasto con alcun obbligo internazionale.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Fino ad oggi il Protocollo è stato firmato e ratificato da numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 6.7.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Stefano Soliman



19 LUG. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il *doping*, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



European Treaty Series - No. 188

Additional Protocol to the Anti-Doping Convention

Warsaw, 12.IX.2002

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping Convention (ETS No. 135), signed in Strasbourg on 16 November 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Considering that a general agreement on the mutual recognition of the anti-doping controls referred to in Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase the effectiveness of these controls by contributing to the harmonisation, the transparency and the efficiency of existing and future bilateral or multilateral doping agreements reached in this area and by providing the necessary authority for such controls in the absence of any agreement on the matter,

Wishing to enhance and reinforce the application of the provisions of the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1 – Mutual recognition of doping controls

- 1 Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d and 7.3.b of the Convention, the Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention. The result of such controls shall be communicated simultaneously to the national anti-doping organisation and national sports federation of the sportsman or sportswoman concerned, to the national anti-doping organisation of the host country, and to the international sports federation.
- 2 The Parties shall take such measures as are necessary for the conduct of such controls, which may be in addition to those carried out by virtue of a previous bilateral or other specific agreement. In order to ensure compliance with internationally recognised standards, the sports or national anti-doping organisations shall be certified to the ISO quality standards for doping control recognised by the Monitoring Group, set up by virtue of Article 10 of the Convention.
- 3 The Parties shall similarly recognise the competence of the World Anti-Doping Agency (WADA) and of other doping control organisations operating under its authority to conduct out-of-competition controls on their sportsmen and women, whether on their territory or elsewhere. The results of these tests shall be communicated to the national anti-doping organisation of the sportsmen and women concerned. Any such controls shall be carried out, in agreement with the sports organisations referred to in Article 4.3.c of the Convention, in accordance with regulations in force and with the provisions of national law of the host country.



ETS 188 – Anti-Doping Convention (Additional Protocol), 12.IX.2002

Article 2 – Reinforcing the application of the Convention

- 1 The Monitoring Group set up in accordance with Article 10 of the Convention shall supervise the application and implementation of the Convention in respect of each of the Parties thereto. This supervision shall be carried out by an evaluation team whose members shall be appointed for the purpose by the Monitoring Group. Members of the evaluation team shall be chosen on the basis of their recognised competence in the anti-doping field.
- 2 The evaluation team shall examine national reports submitted beforehand by the Parties concerned and shall conduct visits on the spot where necessary. On the basis of its observations on the implementation of the Convention, it shall submit to the Monitoring Group an evaluation report containing its conclusions and possible recommendations. The evaluation reports shall be public. The Party concerned has the right to make observations on the conclusions of the evaluation team, which shall form part of the report.
- 3 The national reports shall be prepared and the evaluation visits carried out according to a schedule adopted by the Monitoring Group, in consultation with the Parties concerned. The Parties shall authorise the visit of the evaluation team and undertake to encourage the national bodies concerned to co-operate fully with it.
- 4 The operating procedures for the evaluations (including an agreed scheme for the evaluation of the implementation of the Convention), visits and follow-up shall be specified in rules adopted by the Monitoring Group.

Article 3 – Reservations

No reservation may be made to the provisions of this Protocol.

Article 4 – Expression of consent to be bound

- 1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatories or Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 A Signatory to the Convention may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, nor deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has previously or simultaneously expressed its consent to be bound by the Convention.
- 3 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 5 – Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States party to the Convention have expressed their consent to be bound by it in accordance with the provisions of Article 4.
- 2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.



ETS 188 – Anti-Doping Convention (Additional Protocol), 12.IX.2002

Article 6 – Accession

- 1 After the opening for signature of this Protocol, any State which will accede to the Convention may also accede to this Protocol.
- 2 Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 7 – Territorial application

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.
- 2 Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 8 – Denunciation

- 1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 9 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States signatories or Parties to the Convention and any State which has been invited to accede to it of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 5, 6 and 7;
- d any denunciation;
- e any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatories or Parties to the Convention, and to any State invited to accede to the Convention.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping

Concluso a Varsavia il 12 settembre 2002

Gli Stati Parti del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE n° 135), firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989 (Convenzione),

considerato che un accordo generale sul riconoscimento reciproco dei controlli antidoping menzionati negli articoli 4.3.d e 7.3.b della Convenzione accrescerebbe l'efficacia di detti controlli contribuendo all'armonizzazione, alla trasparenza e all'efficacia degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri in tale settore e disciplinando la competenza necessaria per simili controlli in assenza di pertinenti accordi,

animati dal desiderio di migliorare e rafforzare l'applicazione delle disposizioni della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Riconoscimento reciproco dei controlli antidoping

1. Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3.d e 7.3.b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risultati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all'organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all'organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.

2. Le Parti adottano le misure necessarie per l'esecuzione di tali controlli, eventualmente in aggiunta a misure già adottate in applicazione di un accordo bilaterale già esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme riconosciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione.

3. Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest'ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli sono comunicati all'organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d'intesa con le organizzazioni sportive menzionate all'articolo 4.3.c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospitante.

Art. 2 Rafforzamento dell'applicazione della Convenzione

1. Il gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all'articolo 10 della Convenzione sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione da parte di ognuna della Parti. Tale supervisione è effettuata da una squadra di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I membri della squadra di valutazione sono nominati in funzione delle loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping.

2. La squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale precedentemente inoltrato dalla Parte interessata e procede se necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all'attuazione della Convenzione, sottopone al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni. I rapporti di valutazione sono

pubblici. La Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra di valutazione; tale presa di posizione è parte integrante del rapporto.

3. L'allestimento dei rapporti nazionali e l'esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente a un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d'intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l'ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest'ultima.

4. Le modalità pratiche delle valutazioni (compreso uno schema approvato per la valutazione dell'attuazione della Convenzione), delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite in un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza.

Art. 3 Riserve

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 4 Accordo ad essere vincolati

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest'ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante:

a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure
b. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione soltanto se hanno espresso, precedentemente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell'articolo 4.

2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 6 Adesione

1. Dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma, potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione.

2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione ed avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento d'adesione.

Art. 7 Campo di applicazione

1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del

mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 8 Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,

- a) ogni firma;
- b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
- d) ogni denuncia;
- e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0159410